



Monica Polizzano
Notaio

Allegato B
repertorio 11833 - 8147
STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, un'Associazione avente la seguente denominazione "**BEAWARENOW Ente del Terzo Settore**" o, in forma abbreviata, "**BEAWARENOW E.T.S.**"

L'acronimo ETS dovrà essere adoperato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Prima di tale momento, non avendo l'Associazione ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini dell'applicazione del Codice del Terzo settore, tale acronimo non potrà essere adoperato.

L'Associazione ha sede in Roma, Via di Santa Maria dell'Anima n. 39.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Scopo ed attività istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di contenuto umanitario mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, così come individuate dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 alle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e in particolare attraverso l'elaborazione e l'attuazione di progetti e laboratori di formazione e sensibilizzazione sulle questioni sociali di maggiore rilevanza per la comunità nazionale e internazionale - tra cui la disparità e violenza di genere - attraverso l'esperienza e il linguaggio dell'arte. Tali progetti si rivolgono agli insegnanti e agli studenti di scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero, anche in modalità alternanza scuola-lavoro nella scuola del secondo ciclo.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, e in particolare:

- istituzione di premi;
- attività editoriale in ogni sua forma, fatta eccezione per la stampa quotidiana;
- attività di promozione della "peer education", intesa come educazione tra pari, ossia un metodo educativo in cui individui dello stesso gruppo (pari) si scambiano conoscenze, esperienze e abilità per promuovere l'apprendimento e lo sviluppo reciproco;
- incontri, conferenze, dibattiti, seminari, think thank, ricerche, visite culturali;
- progetti in campo nazionale e internazionale per lo sviluppo del capitale umano, dei talenti, della creatività sollecitando la resilienza, il protagonismo

civile, sociale, lavorativo di tutti e sostegno dei processi di empowerment femminile e più in generale di persone vulnerabili;

- organizzazione di eventi per raccolta fondi.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, e in particolare:

- formazione all'arte come strumento sociale e alla comunicazione etica, responsabile e trasparente;

- iniziative di arte partecipativa nelle scuole e nelle università, in Italia e all'estero;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e in particolare:

- campagne di sensibilizzazione sulla promozione e tutela dei diritti umani, in particolare contro la tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale, contro la violenza e la disparità di genere;

- performance artistiche in spazi pubblici e privati di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

- laboratori e workshop giuridici, sociali e artistici presso le scuole, le università, centri culturali, Istituzioni e aziende.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può, infine, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo da parte di terzi.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico od attraverso la cessione di beni od erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine Associati indica le persone e gli enti che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'espressa adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata od altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Il mancato pagamento della quota associativa costituisce grave inadempimento e pertanto è causa di esclusione,

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Con-

trollo e il Revisore;

- approva il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- approva i Regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal

presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Il presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti ;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti. di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tale presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche del presente Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione .

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre Regolamenti sul funzionamento dell'Associazione, da sottopor-

re all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione ;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione può concretamente esercitare ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, se nominati, ai singoli consiglieri delegati, nei limiti della loro delega.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti Associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Nel caso in cui non vi abbia già provveduto l'Assemblea degli Associati all'atto della nomina, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per

lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Ciascun consigliere può convocare il Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, e in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al presidente dell'adunanza l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente dell'adunanza ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente dell'adunanza e dal verbalizzante, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le decisioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Detto patrimonio, qualora l'Associazione consegua la personalità giuridica, si compone di:

a) un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindici-mila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al mantenimento della personalità giuridica; il fondo di

dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali; il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ri costituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati od autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli Associati, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Qualora l'Associazione consegua la personalità giuridica, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro unico nazionale del Terzo settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati.

L'Associazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali e della modulistica di bilancio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 CTS.

Art. 15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore

F.to Micaela Berretti

F.to Monica Polizzano Notaio

Sottoscritta dott.ssa Monica Polizzano, Notaio in Roma, i-

scritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'ori-

ginale su supporto analogico conservato fra i miei atti e mu-

nito delle prescritte firme; consta di quindici facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68

ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me

sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, por-

tante il certificato n.4D85 rilasciato dal Consiglio Naziona-

le del Notariato Qualified Certification Authority 2019 aven-

te validità fino al 6 settembre 2026.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti,

in esenzione dall'imposta di bollo.

Roma, 18 dicembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Monica Polizzano